

Bruxelles, 23 aprile 2026  
(OR. en)

8527/26

ENT 84  
MI 390  
POLCOM 155  
COREE 1

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 141 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 141 final.

All.: COM(2026) 141 final



Bruxelles, 1.4.2026  
COM(2026) 141 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità**

## RELAZIONE

Con la presente raccomandazione la Commissione europea invita il Consiglio dell'Unione europea ad autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, a designare la Commissione negoziatore dell'Unione, a impartire direttive al negoziatore e a designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'UE ha concluso accordi sul reciproco riconoscimento (ARR) in materia di valutazioni della conformità con diversi paesi terzi tra cui Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti; in virtù di tali accordi ciascuna parte accetta i risultati delle valutazioni della conformità rilasciati dagli organismi designati dell'altra parte per dimostrare la conformità ai propri regolamenti tecnici<sup>1</sup>.

Tali accordi prevedono il riconoscimento reciproco degli organismi di valutazione della conformità designati, compresi i laboratori, gli organismi di ispezione e gli enti di certificazione. Gli elenchi di detti organismi sono tenuti aggiornati e resi accessibili tramite archivi ufficiali quali la banca dati NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) dell'UE o allegati specifici per ciascun partner.

Un ARR in materia di valutazioni della conformità tra l'UE e la Repubblica di Corea faciliterebbe l'accesso al mercato poiché consentirebbe a ciascuna parte di accettare i rapporti di prova, i certificati e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità designati dell'altra parte per settori specifici, così da evitare la duplicazione delle procedure di prova e certificazione.

Gli ARR contribuiscono ad agevolare gli scambi in quanto riducono gli ostacoli non tariffari. Ciascuna parte accetta i rapporti di prova, i certificati e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità dell'altra parte; questo permette di razionalizzare le operazioni di sdoganamento e di ridurre i ritardi procedurali alle frontiere. Dati empirici indicano che gli ARR stimolano le esportazioni, aumentano il numero di imprese esportatrici

---

<sup>1</sup> Tali ARR includono allegati settoriali specifici. L'ARR UE-Australia comprende ad esempio i prodotti automobilistici, la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature a bassa tensione, le macchine, i dispositivi medici, le apparecchiature a pressione, le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e le buone prassi di fabbricazione. Analogamente, l'ARR UE-Svizzera ha ad oggetto 20 settori tra cui le macchine, i dispositivi di protezione individuale, i giocattoli, i dispositivi medici, gli apparecchi a gas, gli apparecchi a pressione, le apparecchiature radio, il materiale elettrico, i prodotti da costruzione, gli ascensori e i biocidi. L'ARR UE-Canada, nel quadro dell'accordo economico e commerciale globale (CETA), riguarda tra l'altro le apparecchiature elettriche, i giocattoli, i prodotti da costruzione, le macchine, gli strumenti di misurazione e le apparecchiature da utilizzare in atmosfera esplosiva. L'ARR UE-Giappone si applica ai prodotti elettrici, alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio, alle buone pratiche di fabbricazione e alla buona pratica di laboratorio, mentre l'ARR UE-Nuova Zelanda riguarda la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature a bassa tensione, le macchine, i dispositivi medici, le apparecchiature a pressione, le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e le buone prassi di fabbricazione. L'ARR UE-Israele è limitato alla buona prassi di laboratorio, mentre l'ARR UE-Stati Uniti prevede il reciproco riconoscimento per la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature per le telecomunicazioni e le apparecchiature marittime, così da evitare la duplicazione delle valutazioni per i prodotti contemplati.

e ampliano i portafogli di prodotti destinati ai mercati partner, in particolare in settori che rappresentano circa il 30 % delle esportazioni totali dell'UE, oltre a ridurre i tempi e i costi di spedizione associati alla duplicazione delle prove<sup>2</sup>.

Gli ARR danno luogo a efficienze in termini di costi in quanto consentono alle imprese di fare affidamento sugli organismi di valutazione della conformità nazionali per le esportazioni, alleviando in tal modo l'onere finanziario associato all'ottenimento di una certificazione in un altro paese. Tale onere ricade spesso in modo sproporzionato sulle piccole e medie imprese (PMI), che devono anche farsi carico di costi di conformità più elevati. Gli ARR promuovono la fiducia reciproca nei sistemi di conformità e non richiedono un'armonizzazione normativa. Consentono agli esportatori di seguire procedure di prova uniformi sia nei mercati dell'UE che in quelli di paesi terzi. Promuovono inoltre un più ampio accesso al mercato, preservando nel contempo l'autonomia normativa sovrana.

La Repubblica di Corea ha firmato simili ARR con Canada, Cile, Indonesia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. Permettendo alle imprese sudcoreane di fare affidamento sui risultati delle prove e sulle certificazioni rilasciate nei paesi partner, tali accordi contribuiscono a evitare la duplicazione delle procedure di prova e certificazione nella Repubblica di Corea, riducendo così in modo significativo i tempi, gli oneri amministrativi e i costi per gli esportatori sudcoreani. Le imprese dell'UE invece, poiché non beneficiano di ARR equivalenti con la Repubblica di Corea in molti settori, devono spesso farsi carico di costi di conformità più elevati, anche per la ripetizione delle prove o per ottenere certificazioni locali. Di conseguenza gli esportatori dell'UE si trovano in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese dei paesi che hanno concluso ARR con la Repubblica di Corea, in particolare in settori regolamentati come l'elettronica.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Un ARR in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità tra l'UE e la Repubblica di Corea si baserebbe sull'accordo di libero scambio (ALS) UE-Corea del Sud in vigore, che ha già eliminato il 98,7 % delle tariffe<sup>3</sup> e rimosso gli ostacoli non tariffari nei settori dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici, dei veicoli a motore e delle sostanze chimiche, ma che non prevede il pieno riconoscimento reciproco dei risultati in materia di conformità. Gli scambi bilaterali, che per le merci hanno raggiunto i 123,7 miliardi di EUR nel 2024, trarrebbero quindi vantaggio da una riduzione dei ritardi alle frontiere, da un'armonizzazione della documentazione e da una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento, in particolare dato il ruolo della Repubblica di Corea quale ottava principale destinazione delle esportazioni di merci dell'UE<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Cernat, L., *How important are mutual recognition agreements for trade facilitation?*, Policy Brief n. 10, Centro europeo per l'economia politica internazionale (ECIPE), 2022.  
Cfr. anche: DG TRADE, *Survey on Mutual Recognition Agreements (MRAs), Summary Report*, luglio 2023, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/assets/Report%20on%20the%20Survey%20on%20Mutual%20Recognition%20Agreements%202023.pdf>.

<sup>3</sup> Commissione europea, Accesso ai mercati, "Accordo di libero scambio UE-Corea del Sud", sito web della Commissione europea, consultato il 25 febbraio 2026, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/accordo-di-libero-scambio-ue-corea-del-sud>.

<sup>4</sup> Commissione europea, Commercio e sicurezza economica, "Corea del Sud. Relazioni commerciali dell'UE con la Repubblica di Corea. Fatti, cifre e ultimi sviluppi.", sito web della Commissione europea, consultato il 25 febbraio 2026, [https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/south-korea\\_en?prefLang=it&etrans=it](https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/south-korea_en?prefLang=it&etrans=it).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La raccomandazione è coerente con le altre normative dell'Unione.

Gli ARR sostengono la politica commerciale comune riducendo gli ostacoli agli scambi e facilitando l'accesso al mercato tramite accordi bilaterali settoriali con paesi terzi che accettano prove equivalenti effettuate in altri paesi, così da evitare la duplicazione delle valutazioni. Gli accordi evitano intenzionalmente di imporre modifiche ai regolamenti tecnici, alle norme o ai requisiti delle parti, salvaguardando in tal modo il diritto di ciascuna parte di regolamentare e consentendo semplicemente che siano accettati come prova di conformità i rapporti di prova o certificati esteri.

La presente raccomandazione è anche in linea con i principi dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in quanto promuove la cooperazione normativa in materia di valutazione della conformità, riduce gli ostacoli non tariffari e contribuisce al rispetto di prescrizioni essenziali dell'UE quali le norme di sicurezza e ambientali.

La conduzione di negoziati per un ARR costituisce infine un'azione strategica pienamente in linea con le priorità dell'UE volte a rafforzare la competitività globale e a promuovere nuove opportunità di mercato per le imprese dell'UE. Nell'attuale contesto internazionale, caratterizzato da crescenti ostacoli agli scambi e da misure protezionistiche tra partner commerciali chiave, gli ARR servono a eliminare ostacoli tecnici e normativi, facilitando in tal modo un accesso più agevole al mercato e riducendo i costi per le imprese dell'UE. Questo approccio è coerente con l'agenda della Commissione per la competitività. Come evidenziato nella relazione Draghi sulla competitività dell'UE e nella bussola per la competitività della Commissione, superare la frammentazione e gli ostacoli normativi è fondamentale per colmare i divari in termini di investimenti e produttività che ostacolano la crescita economica dell'UE. La relazione Draghi sottolinea inoltre l'importanza degli accordi commerciali strategici e preferenziali per mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento critiche e rafforzare la competitività dell'UE. In tale contesto gli ARR sono strumenti essenziali per agevolare gli scambi e ridurre gli ostacoli sui mercati esterni. La conclusione di ARR è pertanto fortemente in linea sia con gli obiettivi di competitività interna dell'UE che con la sua agenda in materia di politica commerciale esterna.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica procedurale**

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

La Commissione raccomanda di avviare negoziati tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea per un accordo internazionale relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità. La Commissione dev'essere designata negoziatore.

La base giuridica procedurale della decisione proposta che autorizza l'avvio di negoziati è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

- **Base giuridica sostanziale**

La base giuridica è costituita dall'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Scelta del negoziatore**

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione dev'essere designata negoziatore ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

Il presente atto rientra nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207 TFUE. Esso rientra pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. La politica commerciale comune figura tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra le altre disposizioni, dell'articolo 207 TFUE.

- **Proporzionalità**

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità ed è necessaria alla luce dell'obiettivo dell'UE di avvalersi degli accordi commerciali internazionali per promuovere la competitività, la sicurezza, la sostenibilità e il commercio multilaterale basato su regole.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

La presente raccomandazione al Consiglio volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati bilaterali con la Repubblica di Corea costituisce una fase preparatoria senza impatti economici, ambientali o sociali significativi ai sensi degli orientamenti per legiferare meglio. Non richiede pertanto che sia effettuata alcuna valutazione d'impatto.

Si prevede che il nuovo accordo faciliti l'accesso al mercato consentendo a ciascuna parte di accettare i rapporti di prova, i certificati e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità designati dell'altra parte per settori specifici, così da evitare la duplicazione delle procedure di prova e certificazione. L'accordo si baserebbe sull'accordo di libero scambio (ALS) UE-Corea del Sud in vigore, che ha già eliminato il 98,7 % delle tariffe e rimosso gli ostacoli non tariffari in settori quali l'elettronica, i prodotti farmaceutici, i veicoli a motore e le sostanze chimiche, ma che non prevede il pieno riconoscimento reciproco dei risultati in materia di conformità.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'ARR in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità tra l'UE e la Repubblica di Corea non avrà alcun impatto negativo sul bilancio dell'UE. Si prevedono effetti positivi indiretti derivanti dall'aumento dei flussi commerciali.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta raccomanda al Consiglio di adottare una decisione che autorizzi la Commissione ad avviare negoziati per un ARR in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità tra l'UE e la Repubblica di Corea, a designare la Commissione negoziatore dell'Unione, a impartire direttive al negoziatore e a designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzato l'avvio di negoziati per un accordo internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

### *Articolo 2*

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

### *Articolo 3*

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

### *Articolo 4*

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, TFUE.

### *Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*